



PROVINCIA DI BRINDISI
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

**PROTOCOLLO D'INTESA
PROVINCIALE
PER L'INTEGRAZIONE
DEI RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI
FREQUENTANTI LE SCUOLE MEDIE
SUPERIORI
a.s. 2012/2013**

INDICE

PARTE I^ : FINALITA': SOGGETTI ENTI FIRMATARI E CAMPI DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA

ART. 1 FINALITA'

ART.2 CRITERI GENERALI

ART.3 SOGGETTI AVENTI DIRITTO

ART.4 ENTI FIRMATARI

ART.5 CAMPI D'APPLICAZIONE

PARTE II^: PERCORSO DELL'INTEGRAZIONE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

ART. 6 INDIVIDUAZIONE DELL'ALUNNO

ART. 7 DIAGNOSI FUNZIONALE

ART. 8 PROFILO DINAMICO FUNZIONALE

ART. 9 PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

ART. 10 CONTINUITA' EDUCATIVA E DIDATTICA

ART. 11 PERCORSI D'ORIENTAMENTO

ART. 12 ISTRUZIONE DOMICILIARE

ART. 13 GRUPPI DI LAVORO:

- GRUPPO DI LAVORO INTERISTITUZIONALE

PROVINCIALE (GLIP)

- GRUPPO DI LAVORO HANDICAP GLH

a) provinciale

b) d'istituto

c) gruppi tecnici di sezione/ classe

ART.14 ARCHIVIO UNIFICATO

PARTE III^ IMPEGNI DEI SOGGETTI FIRMATARI

ART. 15 AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA

a) Ufficio Scolastico VIII – Ambito Territoriale per Brindisi

b) Dirigenti scolastici

ART. 16 ENTI LOCALI TERRITORIALI

a) Provincia

b) Ambiti territoriali

c) Comuni

ART. 17 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE

PARTE IV^ INTEGRAZIONE: LE RISORSE

ART. 18 RISORSE PROFESSIONALI

- Personale docente curricolare
- Personale docente di sostegno
- Assistente per l'autonomia e la comunicazione
- Collaboratore Scolastico
- Personale sanitario

ART. 19 RISORSE STRUMENTALI

ART. 20 RISORSE FINANZIARIE

PARTE V^ VIGILANZA ED EFFICACIA DEL PROTOCOLLO D'INTESA

ART.21 VIGILANZA ED EFFICACIA DELL'ACCORDO

ART.22 MODALITA' D'APPROVAZIONE PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE DELL'ACCORDO

ART.23 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE PERIODICA DELL'ACCORDO

APPENDICE: **Riferimenti normativi**

PARTE I[^]

FINALITA', SOGGETTI, ENTI FIRMATARI E CAMPO D'APPLICAZIONE

ART. 1 - FINALITA'

Il presente accordo persegue la finalità dell'integrazione scolastica ed extrascolastica dei soggetti diversamente abili definendola nel quadro complessivo della programmazione unitaria e coordinata dei servizi scolastici integrati con quelli sanitari, socio assistenziali e ricreativi, nonché nel quadro dei rapporti di concertazione e cooperazione tra gli attori istituzionali della programmazione coordinata con riferimento al progetto didattico, riabilitativo e di socializzazione individuale che è lo sviluppo del piano educativo individualizzato (PEI).

Detta finalità è perseguita:

- a) assicurando il diritto all'istruzione, educazione e integrazione del diversamente abile con la predisposizione, attuazione e verifica congiunta del progetto educativo, riabilitativo, socio assistenziale e di socializzazione, agevolando forme d'integrazione tra attività scolastiche ed altre attività extrascolastiche presenti sul territorio;
- b) definendo progetti educativi individualizzati sulla base della diagnosi funzionale e sul profilo dinamico funzionale d'ogni soggetto diversamente abile e da realizzare, in via prioritaria, nell'ambito scolastico e, in via suppletiva, nell'ambito domiciliare;
- c) individuando le rispettive competenze degli enti sottoscrittori ed i correlativi impegni finanziari per i servizi da approntare;
- d) individuando finanziamenti per l'acquisto d'ausili, sussidi didattici e per sperimentazioni, coinvolgendo, eventualmente, anche altri soggetti specializzati pubblici e privati;
- e) assicurando il personale necessario al progetto d'integrazione, come previsto dalla normativa vigente;
- f) utilizzando il GLIP come supporto di consulenza ai diversi attori sottoscrittori;
- g) attivando i gruppi di lavoro scolastici ai sensi dell'art. 15 della legge 104/92 e realizzando e promovendo un raccordo stabile e sinergico con i piani di zona;
- h) riconoscendo e agevolando il ruolo della famiglia, degli organismi non lucrativi d'utilità sociale, degli organismi della cooperazione e del volontariato, delle fondazioni e degli enti di patronato di promozione sociale;
- i) proponendo e attivando una rete di progetti più vasti per una reale integrazione scolastica e sociale dei ragazzi diversamente abili.

ART. 2 - CRITERI GENERALI

I sottoscritti firmatari, nel rispetto delle norme vigenti, si accordano sui seguenti criteri generali da porre alla base del Protocollo d'intesa:

- a) definizione delle modalità, dei tempi, degli interventi interistituzionali a favore della singola persona diversamente abile che frequenta la scuola;
- b) individuazione degli impegni degli Enti da assumere in rapporto alle specifiche competenze di ciascuno;
- c) verifica dell'attuazione e del rispetto del Protocollo d'intesa sottoscritto e della tutela delle posizioni soggettive e dell'esigibilità dei diritti.

ART. 3 - SOGGETTI AVENTI DIRITTO

Il presente accordo intende rendere efficace l'esercizio del diritto di frequenza nel secondo ciclo del sistema educativo d'istruzione e formazione dei soggetti diversamente abili della Provincia di Brindisi.

ART. 4 - ENTI FIRMATARI DEL PROTOCOLLO D'INTESA

Alla sottoscrizione del Protocollo d'intesa a livello provinciale prendono parte, tramite i loro rappresentanti legali:

1. La Provincia di Brindisi
2. Gli Ambiti Territoriali di Brindisi, Fasano, Francavilla Fontana e Mesagne.
3. L'Ufficio Scolastico Provinciale di Brindisi
4. L'Azienda Sanitaria Locale di Brindisi

ART. 5 - CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

Il presente documento trova applicazione a livello provinciale ed impegna gli enti Sottoscrittori nei rispettivi ambiti di competenza territoriale.

L'Accordo provinciale si riferisce alle persone diversamente abili, individuati secondo il DPCM 185/06 e secondo il Regolamento Regionale del 08.03.07 n. 6 "*Modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazioni di handicap ai fini dell'integrazione scolastica*" e frequentanti:

le scuole medie superiori.

PARTE II^

PERCORSO DELL'INTEGRAZIONE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

ART. 6 – INDIVIDUAZIONE

All'individuazione del ragazzo, anche se maggiorenne, come persona con diversa abilità, provvede il competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale tramite apposita certificazione.

La certificazione attesta la natura della disabilità ed il suo grado.

La certificazione è rilasciata alla famiglia del ragazzo diversamente abile o al diretto interessato, in caso di maggiore età, che provvederà a consegnarla alla scuola.

Le attestazioni di handicap proposte da specialisti del privato convenzionato e specialisti, nell'esercizio della libera professione, devono comunque essere convalidate secondo le procedure previste dalla competente ASL.

Per i ragazzi che evidenziano gravi difficoltà d'apprendimento e di relazione, in corso di frequenza scolastica o d'attività formativa, compete al Dirigente Scolastico invitare la famiglia a consultare il competente servizio dell'ASL.

ART. 7 - DIAGNOSI FUNZIONALE

La Diagnosi funzionale consiste in una descrizione della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno; si esplica in un profilo, nel quale sono considerate capacità, potenzialità e difficoltà di sviluppo dello stesso.

Alla sua stesura provvedono i competenti servizi dell' ASL. Essa è aggiornata quando se ne ravvisino i presupposti e comunque è rinnovata ad ogni passaggio dell'alunno al grado scolastico successivo o alla formazione professionale.

L'Azienda Sanitaria Locale s'impegna a produrre alla famiglia dell'alunno diversamente abile la documentazione per l'assegnazione del personale docente di sostegno in tempi utili, di norma entro il 30.03, se le richieste di valutazione finalizzate all'integrazione scolastica pervengono entro il 28 febbraio.

ART. 8 - PROFILO DINAMICO FUNZIONALE

Sulla base dei dati raccolti nella diagnosi funzionale, delle osservazioni organicamente e collegialmente elaborate dai docenti, dalle unità multidisciplinari, dai genitori, è elaborato il profilo dinamico funzionale (PDF) ai sensi del DPR 24.02.94 art. 4.

Il PDF, nell'ambito delle caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive del ragazzo, individua "le possibilità di recupero, le capacità possedute, che devono essere sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte curriculari dell'alunno handicappato" evidenziando le aree di potenziale sviluppo sotto il profilo riabilitativo, educativo-formativo e socio-affettivo.

Il PDF è aggiornato ad ogni passaggio di grado scolastico o, se necessario, in un qualunque momento della carriera scolastica dell'alunno.

ART. 9 - PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) costituisce il documento annuale nel quale sono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l'alunno in situazioni di disabilità in un determinato periodo di tempo, ai fini di assicurare i diritti all'educazione e all'istruzione.

L'ASL, attraverso i servizi competenti, collabora con le istituzioni scolastiche e la famiglia nella definizione, realizzazione e verifica dei Piani Educativi Individualizzati (PEI), con l'obiettivo di ottenere la massima armonizzazione possibile tra interventi terapeutici, riabilitativi e le attività previste dal PEI stesso.

La Provincia o il Comune partecipano all'impostazione, alla progettazione ed all'elaborazione del PEI per quei soggetti per i quali sono previsti servizi specifici e specifiche risorse professionali a carico del bilancio provinciale, comunale, o del Piano di zona. Nel caso sia stato definito il progetto individuale previsto dall'art. 14 della Legge 328/2000 ("Progetto di Vita"), esso è assunto a riferimento nella definizione del PEI.

Le Istituzioni Scolastiche assicurano che il gruppo docente, con la collaborazione d'operatori dell'ASL, d'altre figure eventualmente assegnate dagli EE.LL., per quanto nell'ambito delle loro competenze, nonché d'eventuali consulenti esperti messi a disposizione dalla famiglia dell'alunno, elabori entro il primo bimestre dell'anno scolastico il PEI e lo verifichi collegialmente nei tempi in esso previsti e concordati. Il Piano Educativo Individualizzato s'integra con la Programmazione Didattica disciplinare o per aree d'intervento, contiene le modalità di sviluppo, svolgimento delle attività e la prefigurazione dell'organizzazione didattica, individua l'organizzazione oraria del docente di sostegno e degli altri docenti della classe, gli spazi, gli arredi, gli strumenti, i sussidi, nonché i compiti assegnati agli assistenti di base e specialistici, che si ritengono necessari con l'indicazione delle modalità d'impiego e della finalizzazione del loro uso.

Il Dirigente scolastico costituisce formalmente il gruppo di lavoro specificando nominalmente i referenti indicati dai diversi enti.

Il gruppo si riunisce in date prestabilite secondo un calendario concordato, su convocazione del Capo d'Istituto, almeno tre volte l'anno (variazioni potranno essere concordate nell'ambito del gruppo stesso), per la stesura, l'aggiornamento e la verifica del PDF e del PEI.

La famiglia è parte attiva nella definizione e nella verifica del PDF e del PEI avvalendosi, se lo ritiene opportuno, di suoi consulenti.

I membri del gruppo operativo sottoscrivono il PEI come impegno alla realizzazione dello stesso.

Il gruppo tecnico potrà avvalersi di consulenze di specialisti, anche messi a disposizione dalle associazioni, secondo protocolli appositamente sottoscritti.

ART. 10 - CONTINUITA' EDUCATIVA E DIDATTICA

La continuità educativa (C.M. n° 1 del 4/1/88) e didattica è assicurata tra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed al fine di garantire il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona diversamente abile.

Ad essa concorrono i Dirigenti Scolastici, la Famiglia, il Personale della Scuola, l'ASL gli EE.LL. e tutte le agenzie presenti sul territorio.

ART. 11 - PERCORSI D'ORIENTAMENTO

L'orientamento è attuato dalla scuola mediante il personale docente, l'Unità Multidisciplinare dell'Azienda SL e dalla Provincia mediante gli operatori in servizio presso i Centri per l'Impiego.

Tali azioni d'orientamento, in ogni fase operativa, devono tenere presenti le aspettative e gli interessi degli studenti, il loro livello funzionale e le aree di potenzialità, essere rapportate alla diagnosi funzionale, al PDF. ed essere parte integrante del PEI; esse implicano la collaborazione tra scuole, azienda SL, CPI e famiglia per consentire a quest'ultima una scelta più consapevole e mirata.

L'azione d'orientamento si svolge, in modo sistematico, dalla scuola materna e prosegue attraverso un'azione di monitoraggio all'interno del successivo percorso scolastico/formativo, con l'obiettivo di diversificare la scelta effettuata in precedenza e al fine di programmare, in sede di gruppo operativo, percorsi formativi anche alternativi alla scuola.

ART. 12 - ISTRUZIONE DOMICILIARE

Va intesa come servizio estremo proposto e condiviso con la famiglia, atto a non interrompere il percorso scolastico dell'alunno diversamente abile. E' garantita a tutti quei ragazzi diversamente abili impediti nella frequenza scolastica, a causa della malattia, o qualora la grave patologia in atto non consenta la frequenza scolastica a causa di ricovero ospedaliero o terapia domiciliare, la frequenza della scuola deve intendersi impedita per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni; tale spazio temporale potrà essere non continuativo.

La patologia e il periodo d'impedimento alla frequenza dovranno essere oggetto d'idonea certificazione sanitaria, convalidata dalla competente ASL.

Le forme con cui si organizza l'istruzione domiciliare dovranno essere esplicitate in apposito progetto integrativo del PEI secondo le modalità previste dalla legge.

ART. 13 - GRUPPI DI LAVORO

- GRUPPO DI LAVORO INTERISTITUZIONALE PROVINCIALE (GLIP)

Presso l'USP è istituito un gruppo di lavoro interistituzionale provinciale (GLIP) composto di:

1 Dirigente Tecnico nominato dal Direttore Scolastico provinciale

1 Docente Comandato (art.14, c. 10 L. 20.05.82)

1 Referente area disabilità della Provincia

1 Referente area disabilità per ciascun ambito territoriale

2 esperti delle ASL

Il GLIP, ha compiti di consulenza al coordinatore del USP, alle Scuole autonome statali e paritarie, di collaborazione con gli Enti Locali e le ASL per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli Accordi di programma, per l'impostazione e l'attuazione dei PEI, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione dei ragazzi diversamente abili.

- GRUPPO DI LAVORO HANDICAP GLH:

a) PROVINCIALE

Presso ogni USP (C.M. 8.8.1975 n. 227) si costituisce un gruppo di lavoro composto di un Dirigente Tecnico Periferico, 3 Dirigenti Scolastici, uno per ciascun ordine di scuola, 4 Docenti esperti (uno per la S.d.I., S.E., S.M., SS), il Docente comandato su tematiche relative all'handicap.

Il GLH svolge compiti di consulenza nei confronti del coordinatore dell'USP in merito all'integrazione dei ragazzi diversamente abili nelle scuole pubbliche, agli organici di sostegno, dopo aver vagliato le proposte dei Dirigenti Scolastici.

b) COMUNALE

- Gruppo di lavoro interistituzionale Comunale (GLIC):

- Presso ogni comune si costituisce un gruppo di lavoro composto di:
 - I dirigenti scolastici
 - L'assessore competente per l'integrazione scolastica dei disabili
 - Il funzionario comunale competente per l'integrazione scolastica dei disabili
 - Un referente del servizio della ASL

Compito del gruppo è quello di promuovere in forma integrata interventi ed iniziative di sensibilizzazione e di formazione rivolte alla città, di raccordare la programmazione degli interventi e delle iniziative promossa da ciascuno dei soggetti istituzionali costituenti il gruppo, di promuovere percorsi d'orientamento con il coinvolgimento delle famiglie, indirizzati sia alla scelta scolastica sia a percorsi formativi anche alternativi alla scuola, di coordinare, con le modalità ritenute più opportune e con il coinvolgimento delle famiglie, la presenza degli alunni nelle varie sedi scolastiche che tenga conto delle caratteristiche strutturali, delle dotazioni possedute, dei servizi offerti sul territorio (trasporto, refezione, ecc.), delle esigenze della famiglia e dell'alunno.

c) DI CIRCOLO/ D'ISTITUTO

Presso ogni Circolo Didattico ed Istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado è costituito un Gruppo di studio e di lavoro, con il compito di "collaborare alle iniziative educative e d'integrazione" e di esplicitarle all'interno del Piano dell'offerta formativa che tenga conto della necessità di un uso razionale di tutte le risorse disponibili sul territorio (Scuola, ASL, Comune, Provincia, privato sociale, volontariato). E' composto di:

- il Dirigente Scolastico
- rappresentanti dei docenti curricolari
- docenti di sostegno
- i genitori
- referenti dei servizi disabilità designati dalle ASL e dagli EELL
- studenti (limitatamente per le Scuole medie superiori)

ART. 14 - ARCHIVIO UNIFICATO

Le parti che sottoscrivono il presente Accordo s'impegnano a collaborare alla costituzione di un archivio Unificato Handicap (AUH)

Lo scambio d'informazioni fra Enti Locali, Azienda SL, Scuole e Ufficio Scolastico Provinciale è regolata dall'Archivio Unificato Handicap (AUH) che, contenendo la cartella sociale e i dati della diagnosi funzionale, è disponibile, nel rispetto delle garanzie di riservatezza di cui alla Legge n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, sulla tutela della privacy, per le Aziende SL, l'Amministrazione Scolastica, la Provincia e i Comuni interessati.

La responsabilità dell'immissione dei dati nell'Archivio Unificato Handicap resta in capo ai singoli Enti i quali autorizzano i propri referenti interni.

L'AUH è parte integrante del costituendo Osservatorio Provinciale per le politiche sociali

Le finalità dell'AUH s'identificano nell'omogeneizzazione degli strumenti tecnici di scambio delle informazioni, nella generalizzazione delle pratiche condivise d'intervento, nella costruzione progressiva della scheda individuale del soggetto nel passaggio e nell'integrazione delle informazioni fra gli enti titolari degli interventi e sottoscrittori del presente Accordo.

L'Archivio Unificato Handicap, sarà impostato per essere integrato con i dati relativi al diritto allo studio, all'assistenza individuale, alla realizzazione dell'Obbligo Formativo e alle diverse forme di transizione al lavoro dei Comuni e della Provincia.

L'AUH accoglierà e coordinerà le risorse presenti sul territorio (centri di documentazione, siti per la didattica, banche dati) al fine di attuare un'integrazione di qualità, anche in merito agli aspetti pedagogici, favorendo la massima condivisione delle informazioni.

PARTE III^

IMPEGNI DEI SOGGETTI FIRMATARI

I sottoscritti Enti assumono gli impegni di seguito indicati:

ART. 15 - AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA

a) L'Ufficio Scolastico VIII – Ambito Territoriale per Brindisi s'impegna a:

□□ provvedere, sulla base delle procedure indicate dalla normativa vigente, all'attivazione degli interventi di sostegno, ivi comprese le eventuali deroghe al rapporto insegnanti/alunni diversamente abili da essa previste, qualora se ne ravvisino le condizioni e nella misura del personale docente assegnato alla provincia;

□□ assegnare docenti specializzati per le attività di sostegno alle Istituzioni scolastiche per assicurare un'azione coordinata con tutte le risorse impegnate nel processo d'integrazione, assegnazione che deve essere fatta preferibilmente entro il mese di Luglio e, comunque, entro e non oltre gli inizi dell'anno scolastico.

□□ attivare forme sistematiche d'orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con l'intero sistema territoriale integrato per l'orientamento e in particolare con la Provincia per quanto di sua competenza;

□□ realizzare attività d'aggiornamento/formazione in servizio, compatibilmente con le risorse disponibili, per gli Insegnanti di sostegno e curricolari, per i collaboratori scolastici e tutto il personale impegnato nell'integrazione, su tematiche di carattere pedagogico, didattico e su specifiche tecnologie per il superamento dell'handicap.

Alcune di queste attività potranno coinvolgere anche il personale degli altri Enti, come previsto dall'art. 14 della Legge 104/92; esse saranno opportunamente concordate tra gli Enti interessati;

□□ promuovere e favorire la sperimentazione in ambito educativo di tutte le forme d'integrazione fra Scuola, territorio e/o formazione professionale;

□□ accertare l'applicazione delle norme vigenti in materia d'integrazione di studenti diversamente abili nelle scuole paritarie;

□□ fornire, nei tempi previsti e nelle modalità convenute, i dati richiesti per l'aggiornamento dell'Archivio Unificato dell'handicap.

b) I DIRIGENTI SCOLASTICI s'impegnano a:

□□ coordinare gli interventi e le competenze per garantire l'assistenza ai ragazzi diversamente abili all'interno della struttura scolastica, finalizzata al sostegno delle autonomie personali;

□□ promuovere un'adeguata formazione del personale impegnato in dette funzioni per l'ottimale conseguimento di quest'obiettivo;

- Inserire all'interno del POF le attività finalizzate all'integrazione dei ragazzi diversamente abili. Nel caso degli Istituti Superiori Inserire nel P.O.F. anche la progettazione integrata con i centri di formazione professionale;
- fornire alle famiglie tutte le informazioni necessarie relative alla normativa vigente in materia d'integrazione scolastica;
 - concordare con l'Azienda Sanitaria Locale e gli Enti Locali interessati il calendario delle riunioni necessarie alla stesura del PEI e del PDF;
- organizzare tempestivamente un incontro con la famiglia al fine di ampliare le conoscenze riguardanti l'alunno, anche in ambiti extra scolastici, per stabilire un primo patto di collaborazione;
- garantire il passaggio delle informazioni necessarie sull'alunno di cui alla legge 104/92, inviando il "fascicolo personale" completo dei documenti maggiormente significativi (Certificazione, Diagnosi Funzionale, Profilo Dinamico Funzionale, Piano Educativo Individualizzato, progetti Speciali) al Dirigente Scolastico del grado successivo, o a quello di altra scuola in caso di trasferimento;
- favorire la sperimentazione di percorsi di orientamento, legati al progetto di vita dell'alunno diversamente abile, anche attraverso la realizzazione di adeguati percorsi di alternanza, coinvolgendo le risorse disponibili in ambito territoriale;
- garantire la predisposizione di interventi mirati alla rimozione delle cause che potrebbero determinare fenomeni di "abbandono" o di "assenze sistematiche" del disabile;
- segnalare ai servizi sociali i casi di ragazzi in situazione di disabilità per i quali la famiglia, eventualmente, non dovesse accogliere l'invito a rapportarsi a loro o al servizio sanitario;
- ricevuta comunicazione del contingente di docenti di sostegno assegnato alla loro istituzione scolastica, procedere alla ripartizione delle risorse tra le classi coinvolte nel processo di integrazione, avvalendosi della collaborazione del Gruppo di Lavoro Handicap dell'Istituto (GLH d'Istituto);
- garantire l'assistenza di base ai ragazzi disabili e, visto quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale del Comparto e dal Protocollo di Intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione, l'ANCI e l'UPI del 27 settembre 2000, operare affinché i collaboratori scolastici, dipendenti dallo Stato e/o delle ditte in appalto, assicurino ai ragazzi disabili l'assistenza di competenza della scuola; tali mansioni sono regolate dal vigente C.C.N.L. ;
- inviare in tempo utile, e comunque non oltre il 30-08, la richiesta di personale per l'assistenza specialistica e la comunicazione, per l'anno scolastico successivo, alle competenti Amministrazioni Comunale e Provinciale; a quest'ultima, inoltre, dovrà essere inviata la comunicazione riguardante gli studenti video ed audiolesi frequentanti le scuole di ogni ordine e grado;
- concordare con l'Amministrazione Comunale e Provinciale le modalità di partecipazione del personale per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione alle riunioni collegiali in cui si definiscono le azioni coordinate per realizzare l'integrazione;
- assicurare l'acquisto e la fornitura dei sussidi didattici, delle attrezzature e di ogni altro strumento legato alle attività didattiche e di laboratorio che si svolgono nell'ambito scolastico,

utilizzando gli specifici finanziamenti previsti dalle legge 104/92 e attingendo, per quanto possibile e necessario, anche ai fondi di istituto finalizzati.

ART. 16 - ENTI LOCALI TERRITORIALI

Gli Enti Locali Territoriali sottoscrittori dell'Accordo s'impegnano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze determinate dalla legislazione nazionale e regionale vigente e nei limiti dei conferimenti finanziari, strumentali e professionali espressamente finalizzati agli impegni assunti con il presente Accordo, a contribuire al processo d'integrazione dei ragazzi, diversamente abili.

a) LA PROVINCIA

1 nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dalla L.R. n. 19 del 10.07.06, con le modalità attuative previste dal Regolamento provinciale per la promozione dell'inclusione sociale e del diritto allo studio dei videolesi ed audiolesi, approvato con deliberazione C.P. n. 10/1 del 06.02.06, per gli studenti residenti nei Comuni del territorio di propria competenza, **garantisce:**

- a) l'assistenza domiciliare ai diversamente abili non vedenti e pluriminorati.
- b) gli interventi d'assistenza specialistica per l'integrazione scolastica ed extra scolastica degli studenti non vedenti e non udenti, attraverso operatori convenzionati, aventi titoli e competenze idonea a facilitare e favorire l'autonomia e la comunicazione personale del diversamente abile;
- c) il servizio di Segretariato sociale
- d) i contributi per l'acquisto di sussidi e strumenti funzionali al diritto allo studio dei non vedenti e non udenti, non erogati da altri Enti, compatibilmente con le risorse disponibili;
- e) la partecipazione dei non udenti e non vedenti ad eventuali percorsi di formazione professionale, attivandosi con contributi e mediante azioni propositive presso altri Enti, all'uopo competenti;

Nel garantire gli interventi di cui al precedente punto 1 la Provincia assicura l'integrazione scolastica ed extrascolastica per gli studenti residenti nel territorio provinciale anche se frequentanti scuole situate in Comuni di altre Province e assicurando, ove possibile ed opportuna per il benessere del diversamente abile, la continuità nella relazione educatore/studente.

La Provincia garantisce gli interventi di sua competenza, in stretta collaborazione con gli Enti preposti, nonché sottoscrittori del presente Accordo e, in particolare, con le Scuole, l'USP e l'Azienda sanitaria, con le quali è già stato sottoscritto apposito protocollo d'intesa in data 14.07.06.

2 Nell'ambito dei servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione, subordinatamente alle decisioni definitive circa l'eventuale soppressione delle Province di cui al comma 1 lett. c) art. 139 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 e, nelle more della definizione delle competenze degli Enti Locali da parte della Regione Puglia, la Provincia intende concorrere a sostenere la spesa occorrente per assicurare l'assistenza specialistica scolastica a favore degli alunni diversamente abili (escluso video ed audiolesi), frequentanti le Scuole medie superiori della Provincia di Brindisi.

Il concorso finanziario della Provincia sulla spesa complessiva all'uopo occorrente per garantire il servizio in parola, sarà determinato con successivo atto, in misura direttamente proporzionale al numero degli studenti diversamente abili assistiti in ciascun Ambito territoriale frequentanti le Scuole medie superiori.

- 3 La Provincia garantisce la partecipazione ai Gruppi di lavoro di circolo o d'istituto dei propri Operatori coinvolti nei progetti educativi.
- 4 La Provincia garantisce la dotazione di attrezzature tecniche e gli arredi scolastici adeguati alle particolari esigenze degli allievi diversamente abili frequentanti le Scuole medie superiori di sua pertinenza.
- 5 La Provincia garantisce l'eliminazione progressiva delle barriere architettoniche degli edifici scolastici di sua pertinenza, al fine di favorire l'agevole accesso alle strutture e la piena fruizione di tutte le attività curriculari da parte degli studenti diversamente abili.
- 6 La Provincia assicura, secondo quanto previsto dall'art. 7 della L. n. 328/00, nonché dalla successiva L. R n. 19/06, la costituzione e la gestione dell'Osservatorio dei Servizi Sociali, coordinando le azioni di raccolta dei dati e delle informazioni, nonché garantendo l'accesso agli stessi secondo le modalità concordate, a tutti i sottoscrittori del presente Accordo.
- 7 La Provincia promuove, in collaborazione con gli Enti sottoscrittori del presente Accordo, percorsi di formazione ed aggiornamento per tutti i soggetti coinvolti nei processi d'integrazione dei ragazzi diversamente abili.
- 8 La Provincia garantisce il trasporto scolastico assistito agli studenti disabili frequentanti le scuole medie superiori secondo le linee guida regionali; il servizio è un servizio a domanda individuale ed organizzato come servizio di linea

b) GLI AMBITI TERRITORIALI

1. Svolgono un'azione di coordinamento tra la pianificazione di zona (con particolare riferimento agli interventi che hanno una ricaduta diretta o indiretta in favore dell'area della disabilità) e le attività di programmazione del GLIP e dei GLIC.

c) I COMUNI

I Comuni, coerentemente con la programmazione propria e con quella del piano di zona, nonché nel rispetto dei limiti finanziari e dei tempi di approvazione del bilancio comunale

1. forniscono i servizi specializzati che mirano a valorizzare l'autonomia e la comunicazione personale degli allievi disabili previa redazione ed approvazione del PEI che contiene la tipologia dei servizi e le modalità e tempi della loro erogazione in alternativa possono fornire alle scuole le corrispondenti risorse finanziarie.
2. organizzano i servizi di trasporto nell'ambito del territorio comunale anche, individuali e speciali, per la frequenza dell'alunno diversamente abile, comprese le attività e i progetti previsti nel PEI.
3. garantiscono la partecipazione degli operatori coinvolti nei progetti educativi ai Gruppi di Lavoro di circolo o d'istituto;

4. dotano le scuole di propria pertinenza di attrezzature tecniche, materiale didattico e ausili personali, previsti nel P.E.I., extra nomenclatore tariffario, integrativi rispetto alle risorse messe a disposizione dalle scuole e a quelle esistenti a sistema, nonché gli arredi scolastici adeguati alle particolari esigenze degli allievi diversamente abili, previsti nei P.E.I.;

5. favoriscono il sostegno a progetti predisposti dalle scuole per incentivare i processi di integrazione scolastica;

6. garantiscono l'eliminazione progressiva delle barriere architettoniche degli edifici scolastici di propria competenza; per barriera s'intende tutto quanto si frapponga ad un regolare accesso e fruizione delle strutture e delle attività curriculari;

7. garantiscono la fornitura, nei tempi e nelle modalità concordate, dei dati in proprio possesso richiesti per l'aggiornamento dell'Archivio Unificato.

8. partecipano anche attraverso il coinvolgimento delle competenze dei diversi Assessorati, all'elaborazione di un progetto individuale unitario di integrazione sociale e scolastica dell'alunno diversamente abile, in collaborazione con l'alunno stesso e la sua famiglia, con la scuola, l'Azienda Unità Sanitaria Locale e i medici curanti attivando tutte le risorse disponibili sul territorio.

9. favoriscono, per quanto fattibile, la continuità delle azioni educative ed assistenziali anche durante le iniziative educativo- ricreative estive.

10. eventualmente, concorrono a sostenere la spesa necessaria per l'assistenza di base di competenza delle scuole.

ART. 17 - AZIENDA SANITARIA LOCALE

L'Azienda Sanitaria Locale s'impegna a:

a) attivare le procedure per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap, come disposto dal DPCM 23.2. 2006 n.185 e il Regolamento Regionale 8.3.2007 n.6;

b) compilare la Diagnosi Funzionale e il PDF: i relativi aggiornamenti saranno effettuati come disposto dal comma 8 dell'art.12 della L. 104 /92;

c) assicurare, con proprio personale assunto per le finalità della L.R.16/87 e in possesso della qualifica di *ausiliario specializzato*, l'assistenza nelle ore scolastiche agli alunni disabili, a supporto di quella assicurata dagli EE.LL. Gli assistenti per l'autonomia personale storicamente presenti nelle scuole di Brindisi, S.Vito dei N.ni, Cisternino, Francavilla F.na, Mesagne, S.Pietro V.co, S.Pancrazio S.no, Sandonaci, in coerenza con l'attuale qualifica e nelle more della riqualificazione, svolgono mansioni esecutive di supporto:

1. Collaborano con i docenti in aula o nei laboratori, nelle attività e nelle situazioni che richiedano un supporto pratico funzionale, per favorire l'effettiva partecipazione attiva dell'alunno con disabilità a tutte le attività scolastiche.

2. Svolgono prestazioni di carattere igienico assistenziali, d'assistenza degli alunni con disabilità; affiancano l'alunno durante la mensa e le attività finalizzate all'igiene della persona che consentano il recupero e/o il raggiungimento dell'autonomia personale

3. Partecipano, a sostegno delle necessità degli alunni con disabilità, ai viaggi d'istruzione, uscite ed attività esterne programmate e realizzate dalla scuola

4. In caso di malore improvviso dell'alunno con disabilità, su richiesta del Dirigente scolastico, possono affiancare gli operatori sanitari nell'accompagnamento del minore presso le strutture sanitarie.

c) garantire la presenza dei propri referenti nei gruppi di lavoro delle Istituzioni Scolastiche, come previsto ai sensi dell'art. 15, punto 2, Legge 104/92, nonché nel GLIP e nel GLIC;

d) collaborare con l'Amministrazione scolastica e gli Enti Locali per la realizzazione di eventuali progetti di "aggiornamento e formazione" per tutti coloro che, Dirigenti, Docenti, Collaboratori Scolastici, Assistenti specialistici e alla comunicazione, Famiglie, operano con ragazzi diversamente abili;

e) collaborare con la Scuola e l'Amministrazione Provinciale per l'orientamento e il supporto all'integrazione;

f) garantire incontri, presso le Istituzioni scolastiche, funzionali alla stesura e alle verifiche del P.E.I. Altri interventi potranno essere concordati tra lo specialista dell'ASL e il Dirigente Scolastico, previo accordo con la famiglia. Gli interventi che sono oggetto del presente Accordo saranno, di volta in volta, concordati tra il Dirigente scolastico che ne fa richiesta e lo specialista dell'ASL;

g) attivare azioni di prevenzione quali: l'individuazione precoce della situazione di disabilità, l'evitamento della patologizzazione impropria, la predisposizione di percorsi che prevengano l'emarginazione delle persone con disabilità e favoriscano la creazione di una cultura di integrazione dell'handicap nella società civile (informazione, realizzazione di progetti integrati

h) attivare, presso le Scuole, per gli studenti diversamente abili cui vanno somministrate particolari terapie a carattere continuativo, il ricorso, nei limiti delle risorse disponibili, al personale delle cure domiciliari.

i) fornire consulenza alla scuola e agli Enti Locali per l'eventuale acquisto delle attrezzature tecniche, ausili ed attrezzature didattiche per la realizzazione del progetto di integrazione scolastica

PARTE IV[^]

LE RISORSE

ART. 18 - RISORSE PROFESSIONALI

L'integrazione scolastica dei ragazzi diversamente abili richiede una collaborazione inter professionale tra tutti gli operatori messi a disposizione dalle varie istituzioni al fine di assicurare un reale coordinamento tra i servizi scolastici, sanitari, socio-assistenziali. Tale azione è esplicitata all'interno del P.E.I., inteso come il progetto vita del diversamente abile, dove le singole professionalità, ciascuna rispettando le proprie competenze, va ad interagire con le altre.

- **Personale docente curricolare:** realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile, professionale dei ragazzi sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi di istruzione. Elabora, attua e verifica il PEI, adattandone l'articolazione alle differenti esigenze dei ragazzi, per gli aspetti pedagogico didattici, congiuntamente agli operatori e alla famiglia.

- **Personale docente di sostegno:** assume la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui opera; partecipa alla stesura di tutti i documenti e progetti per l'integrazione; partecipa a pieno titolo alle operazioni con diritto di voto per tutti i ragazzi della classe. Ha le seguenti competenze:

1. Conoscenze generali relative alla disabilità

2. Competenze relazionali; saper lavorare in team con gli altri operatori; facilitare la formazione di una rete tra operatori scolastici, extrascolastici, famiglie; svolgere attività di tutoring nelle ore di presenza in classe

3. Competenze disciplinari relativamente alla propria area di nomina

4. Competenze metodologiche

5. Competenze teoriche e applicative di contenuti

- **Assistente per l'autonomia e per la comunicazione: (educatori, assistenti specialistici)**

Personale per lo sviluppo dell'autonomia e della comunicazione (art. 13 comma 3 – L. 104/92):

Tale personale svolge le funzioni previste dalla norma, inerenti all'area educativo-assistenziale (assistenti, educatori,...) e finalizzate a favorire e sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione dell'alunno diversamente abile. E' assegnato dagli EE.LL. territoriali di competenza secondo le procedure e le risorse fissate nel bilancio di previsione, in attuazione degli obiettivi indicati nel PEI, nonché della compilazione della "scheda di valutazione dell'autonomia" a cura della unità multidisciplinare della ASL e nel quadro del presente accordo. L'utilizzo del personale per lo sviluppo dell'autonomia e della comunicazione, non sostitutivo del docente di sostegno, avviene sotto la responsabilità funzionale ed organizzativa del dirigente scolastico, fermo restando la funzione di coordinamento svolta dall'Ente Locale. L'articolazione dell'orario di servizio del personale è

definito, previo accordo con l'Amministrazione fornitrice, in relazione alle esigenze operative ed organizzative dei piani educativi individualizzati. Pertanto l'intervento di detto personale deve rientrare nel PEI, non in un'ottica compensativa, ma di progettazione partecipata, perciò la sua fornitura è condizionata alla sottoscrizione del PEI nell'ambito delle funzioni inerenti all'area educativa ed assistenziale. Gli Enti che sottoscrivono il presente protocollo si impegnano a reperire il personale secondo le mansioni ed il profilo professionale di cui all'allegato sub lett.A che è parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

•**Collaboratore scolastico:** svolge servizi di ausilio materiale ai ragazzi diversamente abili nell'accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse; svolge assistenza ai ragazzi diversamente abili all'interno delle strutture scolastiche nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale. In ordine alle mansioni di cui sopra si fa riferimento a quanto stabilito dal C.C.N.L. scuola 2003-05 che, all'atto della sottoscrizione del presente accordo sono regolate dall'art.47, allegato A del citato contratto C.C.N.L.

•**Personale sanitario:** tale figura, sulla base degli obblighi di integrazione mediante programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, è disposta dall'ASL al fine di affrontare le eventuali emergenze connesse allo stato di salute dei minori, al fine di tutelare le esigenze terapeutiche degli stessi.

ART. 19 - RISORSE STRUMENTALI

Ogni capo d'Istituto destina, consultato il Gruppo di Lavoro di Circolo/Istituto, gli specifici finanziamenti previsti dalla L.104/92 e, ove possibile, altri fondi iscritti a bilancio, all'acquisto di tecnologie informatiche, strumenti didattici e multimediali legati ad attività didattiche ordinarie e laboratoriali degli studenti diversamente abili.

Gli Enti Locali e l'Azienda Sanitaria Locale, nell'ambito delle rispettive competenze forniscono attrezzature tecniche, materiali e ausili personali come dotazione alle scuole o in uso individuale ai ragazzi diversamente abili.

ART. 20 - RISORSE FINANZIARIE

Gli Enti sottoscrittori del 'Protocollo d'intesa individuano le risorse destinate al finanziamento degli impegni assunti mediante apposite intese. Nelle intese sono esplicitate le modalità di gestione di tali risorse. In particolare il M.I.U.R. mette a disposizione sia delle Scuole autonome sia degli Uffici periferici fondi sulla base della L. n. 440 del 18 dicembre 1997: Istituzione del fondo per l'arricchimento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.

Le risorse finanziarie sono ripartite a livello provinciale per accrescere la qualità didattica dell'integrazione scolastica: il 90% è destinato sulla base del numero dei ragazzi diversamente abili, il 10% per interventi di compensazione e perequativi.

Fondi sono attribuiti per:

- Sperimentazione didattica e metodologica nelle classi con ragazzi diversamente abili
- Formazione dei docenti curricolari e specializzati
- Sussidi didattici e tecnologici
- Funzionamento dei gruppi di lavoro provinciali

- Incentivazione del personale ausiliario della scuola.

PARTE V^

VIGILANZA ED EFFICACIA DEL PROTOCOLLO

ART. 21 - VALIDITÀ DEL PROTOCOLLO D'INTESA.

Il presente protocollo è adottato nelle more della formazione della nuova normativa regionale in materia d'integrazione scolastica ed extrascolastica dei diversamente abili; pertanto, in via del tutto sperimentale. L'Accordo ha validità per l'anno scolastico 2007/2008 e potrà essere integrato e/o modificato per adeguarsi a nuove disposizioni legislative sopravvenute dopo la data della sottoscrizione e nel corso della sua validità.

I suoi effetti decorrono dalla data della sottoscrizione e sino al 30.08.08

Gli Enti sottoscrittori s'impegnano ad avviare il confronto per il rinnovo del presente accordo entro il 30.04.08 per assicurare la continuità dei relativi servizi, verificando anche la possibilità di coprogettare servizi sovrambito ai fini di una migliore integrazione degli stessi.

ART. 22 - MODALITÀ D'APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL PROTOCOLLO

Il presente accordo è sottoscritto dalle parti contraenti nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali.

Le parti firmatarie del presente Protocollo d'intesa s'impegnano alla diffusione dell'Accordo stesso. In particolare:

I' U.S.P. :

- illustra il contenuto del Protocollo d'intesa ai Dirigenti scolastici in apposita Conferenza di servizio

La Provincia:

- illustra ai Comuni della Provincia i contenuti dell'Accordo
- illustra al personale degli uffici interessati i contenuti del Protocollo d'intesa

Pubblica il testo del presente Accordo sul proprio sito www.provincia.brindisi.it.

Gli Ambitii:

- convocano il personale educativo in servizio presso le scuole medie superiori informandoli circa i contenuti del Protocollo d'intesa
- illustrano al personale degli uffici interessati il Protocollo d'intesa

Il Direttore generale AUSL:

- comunica il presente protocollo a tutti i servizi interessati ed ai Distretti
- organizza incontri di formazione rivolti al personale dei settori coinvolti nel rapporto con le scuole per illustrare il contenuto del Protocollo d'intesa

II GLIP e i GLIC

- Predispongono il materiale informativo necessario per le attività di cui sopra.

ART. 23 - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE PERIODICA DELL'ACCORDO

Nel rispetto di quanto previsto dalla legge 104/92, dal D.M. del 9/7/92 e dal D.L. n. 267 del 18/8/2000, le parti convengono di darsi strumenti di monitoraggio e di valutazione periodica dell'Accordo. Le modalità e i tempi per le verifiche degli adempimenti delle diverse amministrazioni coinvolte sono svolti direttamente dai Responsabili dei Servizi interessati ai Problemi della disabilità all'interno degli Enti Locali, dell'Azienda Sanitaria Locale, del MIUR-USP e delle Istituzioni Scolastiche Autonome.

A tal fine le parti convengono di creare un apposito organismo tecnico con il compito di definire forme, modi e tempi dell'azione di monitoraggio, in itinere ed ex post, così composto:

Per la Provincia **DOTT.SSA PRETE Fernanda**, dirigente provinciale con funzione di coordinamento

Per i quattro Ambiti n° 1 componente per sottoscrittore e precisamente:

nella persona di _____

nella persona di _____

nella persona di _____

nella persona di _____

Per l'USP n° 1 componente nella persona di _____

Per l'Azienda Sanitaria locale n° 1 componente nella persona di _____

La Provincia garantisce il servizio di Segreteria e verbalizzazione per le riunioni dell'organismo tecnico di monitoraggio.

Tale organismo relazione periodicamente sull'andamento delle azioni intraprese in apposite riunioni di tutti gli Enti sottoscrittori del presente Accordo.

Tale organismo tecnico ha, altresì, il compito di promuovere la realizzazione della Carta dei per l'accesso ai servizi integrati a favore degli studenti diversamente abili, unica per tutti i sottoscrittori del presente Accordo.

Data _____

SOGGETTI FIRMATARI

ENTE	NOME E COGNOME	RUOLO	FIRMA

APPENDICE: RIFERIMENTI NORMATIVI

□□ **Legge 30.03.71 n. 118**

Norme in favore dei mutilati ed invalidi civili

□□ **C.M. n. 227 dell'08.08.1975**

Interventi a favore degli ragazzi handicappati

□□ **D.P.R. 24.07.77 n. 616**

Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382

□□ **Legge 04.08.77 n. 517**

Norme sulla valutazione degli ragazzi e sulla abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico

□□ **Legge 833 del 23.12.1978**

Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale e successive integrazioni e modifiche

□□ **D.P.R. n. 384 del 27.04.1978**

Regolamento d'attuazione dell'articolo 27 della Legge n. 118/71 per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

□□ **Legge n. 845 del 21.12.1978**

Legge Quadro in materia di formazione professionale

□□ **D.M. 09.02.79**

Programmi, orari d'insegnamento e prove d'esame per la scuola media statale

□□ **C.M. n. 159 del 28.06.1979**

Collaborazione scuola, enti territoriali

□□ **C.M. n. 199 del 28.07.1979**

Sostegni particolari

□□ **Legge Regione Puglia n.42 del 12.05.1980**

Norme organiche per l'attuazione del diritto allo studio.

□□ **Legge Regione Puglia n.43 del 12.05.1980**

Modifiche ed integrazioni alla legge approvata nella seduta consiliare del 10- 4- 80 avente ad oggetto: Norme organiche per l'attuazione del diritto allo studio.

□□ **Legge Regione Puglia n.58 del 06.06.1980**

Interventi per favorire l'integrazione sociale e l'autonomia economica dei cittadini portatori di handicap.

□□ **C.M. 258 del 22.09.1983**

Linee d'intesa fra scuola, Enti Locali, USL

☐☐ **C.M. n. 250 del 03.09.1985**

Azione di sostegno a favore dei portatori di handicap

☐☐ **Sentenza Corte Costituzionale n. 215/87**

Diritto allo studio dei portatori di handicap

☐☐ **Legge Regione Puglia n. 16 del 09.06.1987**

Norme organiche per l'integrazione scolastica degli handicappati.

☐☐ **C.M. n. 1 del 04.01.1988**

Continuità educativa del processo d'integrazione degli ragazzi handicappati

☐☐ **C.M. n. 262 del 22.09.1988**

Iscrizioni e frequenza alla scuola di II grado di ragazzi handicappati

☐☐ **Legge 05.06.90 n. 148**

Riforma dell'ordinamento della scuola elementare

☐☐ **Legge 05.02.92 n. 104**

Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

☐☐ **D.M. 09.07.92**

Indirizzi per la stipula degli accordi di programma ai sensi dell'art. 13 della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104 sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

☐☐ **D.L. 502 del 30.12.1992**

Così come indicato dal D.L. n. 229 del 19.06.99 recante norme per la razionalizzazione del S.S.N.

☐☐ **D.M. Istruzione del 09.07.1992**

Criteri per la stipulazione degli accordi di programma

☐☐ **D.M. Istruzione del 15.07.1992**

Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale

☐☐ **C.M. n. 339 del 16.11.1992**

Continuità educativa fra i diversi ordini di scuola

☐☐ **ACCORDI**

D.M. 26.06.92 Costituzione del GLIP

D.L. 09.07.92 Accordi di programma

☐☐ **Legge n. 67 del 18.371993**

Conversione in Legge del D.L. 18.01.1993 n. 9 recante disposizioni in materia sanitaria e socio-assistenziale

☐☐ **D.P.R. 24.02.94**

Atto d'indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di ragazzi portatori di handicap

□□ **D.Lgs. 16.04.94 n. 297**

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d'istruzione, relative alle scuole d'ogni ordine e grado

□□ **Legge n. 19 del 12.04.1994**

Norme per la prevenzione, riabilitazione e l'integrazione sociale dei portatori di handicap

□□ **Legge n. 42 dell'08.08.94 e successive modificazioni**

□□ **D.P.C.M. del 07.06.95**

Carta dei servizi scolastici

□□ **D.P.R. 24.07.96 n. 503**

Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici

□□ **Legge 18.12.97 n. 440**

Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi

□□ **Legge n. 59 del 15.03.1997**

Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione amministrativa - art. 21 sull'autonomia scolastica

□□ **Legge Regione Puglia n.10 del 18.03.1997**

Norme per la prevenzione, la riabilitazione e l'integrazione sociale dei portatori di handicap

□□ **Legge 284 del 28 agosto 1997**

Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati.

□□ **D.P.R. 8.03.99 n. 275**

Regolamento recante norme in materia d'autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, legge 15.03.97, n. 59

□□ **D.lgs 31.03.98 n. 112**

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59

□□ **D.M. 26.05.98**

Criteri generali per la disciplina da parte delle Università degli ordinamenti dei corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria

□□ **D.P.R. 23.07.98 n. 323**

Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusive dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425

□□ **D.P.R. 23.07.98**

Approvazione Piano Sanitario Nazionale 1998/2000

□□ **Legge 03.05.99 n. 124**

Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico

□□ **D.M. 23.07.99 n. 184**

Trasferimento del personale ATA dagli Enti Locali alle dipendenze dello Stato

□□ **Legge n. 68 del 12.03.1999**

Norme per il diritto al lavoro dei disabili

□□ **Istituzione del fondo per l'arricchimento dell'offerta formativa**

□□ **D.P.R. 275 dell'8 marzo 1999 – Regolamento dell'Autonomia Scolastica**

□□ **D.P.R. 10.11.99**

Approvazione del progetto obiettivo "Tutela della Salute mentale 1998-2000"

□□ **D.M. 141/99** Classi con portatori handicap

□□ **D.Lgs. 267/2000** Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

□□ **Legge 10.03.00 n. 62**

Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione

□□ **Legge 22.03.00 n. 69**

Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta d'integrazione scolastica degli ragazzi con handicap

□□ **Legge 08.11.00 n. 328**

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali

□□ **Legge 42 del 10.03.2000**

Parità scolastica

□□ **D.P.C.M. del 13.01.2000**

Atto d'indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio. Legge quadro in materia di riordino dei cicli d'istruzione n. 30 del 10 febbraio 2000

□□ **D.M. Sanità del 24.04.2000**

Adozione del progetto obiettivo materno infantile relativo al "Piano Sanitario Nazionale per il triennio 1998-2000"

□□ **D.P.C.M. 14.02.2001**

Atto d'indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie

□□ **D.P.C.M. 29.11.2001**

Definizione dei livelli essenziali d'assistenza

□□ **C.M. 125 del 20.07.2001**

Certificazioni per i ragazzi in situazione di handicap

□□ **Nota 3390 del 30.11.2001**

Assistenza di base agli ragazzi in situazione di handicap

□□ **Direttiva 15.05.02 n. 53**

“Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi”, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440

□□ **C.M. n. 84 del 22.07.2002**

□□ **Nota 2.10.2002 prot. 4088:** comunicazione di servizio sulle iniziative di formazione dei Docenti curricolari sull'integrazione scolastica degli ragazzi in situazione di handicap

□□ **Legge 28.03.03 n. 53**

Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia d’istruzione e formazione professionale.

□□ **O.M. 04.04.03 n. 35**

Istruzioni e modalità operative per lo svolgimento degli Esami di Stato conclusive dei corsi di studio d’istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2002/2003.

□□ **Direttiva 08.05.03 n. 48**

“Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi”, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

□□ **Legge Regione Puglia n.13 del 12 luglio 2002**

Individuazione degli ambiti territoriali e disciplina per la gestione associata dei servizi socio assistenziali.

□□ **C.M. n. 84 del 22.07.2002**

□□ **Nota 2 ottobre 2002 prot. n. 4088**

Comunicazione di servizio sulle iniziative di formazione dei docenti curricolari sull’integrazione scolastica degli ragazzi in situazione di handicap.

□□ **Nota 25.08.2003** Protocollo d’intesa tra MIUR e Ministero della salute 24.10.2003

□□ **Circolare INPS 22.01.2003 n. 11**

Indennità mensile di frequenza ai minori frequentanti gli asili nido

□□ **C.M. n. 56 del 04.07.2003**

□□ **Nota 1774 del 27.06.2003**

Cooperazione europea per le pari opportunità delle persone disabili

□□ **C.M. 2.10.2003 n. 78:**

Ragazzi in situazione di handicap. Iniziative di formazione del personale docente

□□ **Piano Regionale delle Politiche Sociali, di cui a delibera GRP 1104 del 04.08.2004.**

DPCM 23.2.2006 n.185 “ Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’art.35 comma 7 L.27.12.2002. n.289”

□□ **Legge Regione Puglia n. 19 del 10.07.2006**

“Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”

□□ **Regolamento Regione Puglia n.4 del 18. 01.2007**

Regolamento Regionale 08.03.07 n. 6 “Modalità e criteri per l’individuazione

dell’alunno come soggetto in situazioni di handicap ai fini dell’integrazione

Scolastica”

ALLEGATO A

PROFILO E MANSIONI DELL'ASSISTENTE PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE D'OGNI ORDINE E GRADO.

IPOTESI DI PROFILO PROFESSIONALE

L'Assistente per l'autonomia personale (A) acquista sovente una valenza educativa, che investe momenti piuttosto ampi della vita del minore. Il personale educativo-assistenziale è costituito da persone che:

- 1.Hanno compiuto il diciottesimo anno d'età
- 2.Sono in possesso del diploma di Scuola secondaria di II grado o d'esperienza professionale pluriennale riconosciuta e documentabile
- 3.Sono disponibili a svolgere prestazioni assistenziali-educative.

COMPETENZE

- 1.All'interno dell'istituzione scolastica l'A. collabora con gli insegnanti e il personale della scuola per l'effettiva partecipazione attiva dell'alunno con disabilità a tutte le attività scolastiche, ricreative e formative come definite nel PEI dell'alunno.
- 2.Collabora in aula o nei laboratori con i docenti, nelle attività e nelle situazioni che richiedano un supporto pratico funzionale, ma anche socio-relazionale e/o di facilitazione della comunicazione, operando su indicazione precisa, anche sul piano didattico.
- 3.Svolge prestazioni di carattere igienico assistenziali, d'assistenza e di sorveglianza degli alunni con disabilità; affianca l'alunno durante la mensa e le attività finalizzate all'igiene della persona attuando forme educative che consentano il recupero e/o la conquista dell'autonomia personale.
- 4.Attraverso la gestione della relazione quotidiana con l'alunno, l'A. promuove l'apprendimento d'abilità necessarie alla conquista dell'autonomia nelle varie dimensioni (fisica, relazionale, affettiva, cognitiva).
- 5.L'A. partecipa a sostegno delle necessità degli alunni con disabilità ai viaggi d'istruzione, uscite ed attività esterne, programmate e realizzate dalla scuola. In particolare, nella fase di preparazione delle gite può offrire un contributo nella individuazione delle barriere architettoniche e delle difficoltà connesse con il trasporto e il soggiorno, contribuendo alla elaborazione di strategie volte al superamento delle stesse.
- 6.Sostiene la realizzazione e l'attuazione delle potenzialità relazionali e sociali dell'alunno con disabilità con particolare attenzione a favorirne il rapporto con il gruppo dei pari.
- 7.Recepisce le indicazioni fornite dai tecnici della riabilitazione e collabora perché siano attuate anche al di fuori della presenza del tecnico.
- 8.Partecipa alla predisposizione del PEI e alle verifiche, contribuendo, secondo le proprie competenze, all'individuazione dei bisogni e delle potenzialità dell'alunno, collaborando all'individuazione degli obiettivi, delle strategie d'intervento e all'attuazione degli stessi.

9. In caso di malore improvviso dell'alunno con disabilità e su richiesta del Dirigente scolastico l'A. può affiancare gli operatori sanitari nell'accompagnamento presso le strutture sanitarie.
10. Redige annualmente una relazione sul lavoro svolto con l'alunno con disabilità. Tale relazione va consegnata ai competenti servizi provinciali e comunali.
11. Collabora, nelle forme e nei tempi concordati con il Servizio scolastico e con i competenti servizi comunali e provinciali, alla realizzazione d'iniziativa e d'attività sia in ambito scolastico sia sul territorio previste dal PEI.
12. Mantiene e, qualora possibile, amplia le forme di comunicazione (anche alternative) utilizzate dall'alunno disabile.
13. Può assistere nel trasporto/ può effettuare il trasporto da casa a scuola e viceversa, nonché relativi trasporti occasionali o periodici qualora vi sia una necessità dovuta alla singolarità della situazione valutata congiuntamente dagli operatori e dalla famiglia.
14. Al fine di mantenere costantemente elevato il livello qualitativo delle prestazioni l'A., ha il diritto-dovere di partecipare a corsi di formazione e aggiornamento.
15. L'A. è tenuta al **segreto professionale** per tutto ciò che attiene al caso.